

Antonella Ghignoli

**Note intorno all'origine di uno *ius libellarium***

[A stampa in "Archivio storico italiano", CLVI (1998), N. 577-disp. III (luglio-settembre), pp. 413-446 – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

*“La méthode comparative est extrêmement féconde,  
mais à condition de ne pas sortir du général;  
elle ne peut servir à reconstituer les détails”*

MARC BLOCH, *Les rois thaumaturges*, Éd. Armand Colin 1961, p. 53.

*Ius libellarium o 'contratto di livello'*

Dei contratti agrari, “strumenti tipici di una esperienza giuridica tipica, incomparabile al di là dei termini di quella”<sup>1</sup>, il ‘livello’ dell’alto e del pieno medioevo è quello che ancora serba aspetti problematici e in un certo senso oscuri per chi segua, dietro ai risvolti del concetto e dell’esperienza della proprietà fondiaria, le vicende dei patti, delle convenzioni, dei rapporti di forza per lo sfruttamento della terra, in altre parole del sistema fondiario medievale<sup>2</sup>.

Questo stesso tipo di rapporto fra uomini intorno alle *res* — la terra — nondimeno può apparire fra i più conosciuti e familiari per la frequentazione dei molteplici testi notarili in cui si è materializzato, tanto da non avere più nulla di attraente in sé che non sia il contenuto d’un dato utile: quello d’un nome, d’un toponimo, per far storia di ceti o d’insediamenti; tanto da non sembrare addirittura più suscettibile di un’indagine feconda se non attuata con strumenti altri da quelli tradizionali legati a una ‘grammatica’ storico-giuridica.

Dopo quello di Pivano del 1962<sup>3</sup> l’ultimo studio dedicato al ‘livello’ ha difatti scelto concetti della semantica per rappresentare una evoluzione del contratto, ricercata su fonti, tuttavia, che restano per lo più ancora quelle di origine e natura giuridica<sup>4</sup>. Allo *ius libellarium* ovvero al ‘contratto di livello’<sup>5</sup> si attribuisce un percorso ampio, la natura d’un fenomeno di lunga durata e, delineatone il tempo lungo, se ne riconosce una modulazione di ‘significato’. Essa si consumerebbe tutta sul termine finale di quel rapporto, il concessionario, e sulla sua posizione socio-economica, di coltivatore o non coltivatore, cosicché si individuerebbe, nelle oscillazioni registrate a quest’altezza, la semantica della vicenda storica dello *ius libellarium*: nella sua prima fase d’esistenza, dalla sua origine — collocata alla metà del secolo IV — fino al secolo VII, il contratto di livello sarebbe stato concepito e applicato solo nei rapporti coi non coltivatori<sup>6</sup>; col secolo VIII

---

<sup>1</sup> P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell’alto medioevo italiano, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’alto medioevo*, Spoleto, 1966 (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, 13), a p. 493.

<sup>2</sup> Per il problema della sua efficacia reale, per esempio, come suggerisce GROSSI, *Problematica strutturale* cit., p. 516 sgg.; oppure perché “il livello sfugge ai tentativi di definizione sostanziale” come, pensando al più tardo periodo della sua esistenza medievale, rileva E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma, Viella, 1996, p. 108: meritano allora ancora attenzione le considerazioni in prologo di P. S. LEICHT, *Livellario nomine. Osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono*, in “Studi senesi”, 22 (1905), pp. 283-351 (anche in ID., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, vol. II, tomo II, Milano, Giuffrè, 1949, pp. 89-146).

<sup>3</sup> S. PIVANO, *Precarie e livelli*, Torino, Giappichelli, 1962 (Memorie dell’Istituto giuridico. Università di Torino. Serie II, Miscellanea, CVIII), in cui si riprendevano alcuni temi del lavoro fondamentale di quasi sessant’anni prima: ID., *I contratti agrari nell’alto medioevo*, Torino, UTET, 1904.

<sup>4</sup> B. ANDREOLLI, *Per una semantica storica dello ‘ius libellarium’ nell’alto e nel pieno Medioevo*, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, 89 (1980-81), pp. 151-191 (a cui si riferiranno le citazioni seguenti), ripubblicato, variandone solo il titolo, come *La forza del diritto: lo ius libellarium e le sue variazioni durante il Medioevo*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna, Clueb, 1985, pp. 275-309.

<sup>5</sup> Quando nel testo di quel lavoro all’espressione latina *ius libellarium* se ne alterna una italiana, si ricorre sempre, senza altro dire, all’espressione “contratto di livello”: v. ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., *passim*.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 156-166.

seguirebbe un periodo di ‘anfibia morfologica’, e il livello verrebbe ora contratto sia con non coltivatori sia con coltivatori<sup>7</sup>; intorno alla metà circa del secolo IX, invece, il livello si mostrerebbe contratto tipico dei rapporti con concessionari coltivatori<sup>8</sup>; dalla seconda metà del secolo IX ai successivi, infine, si registrerebbe di nuovo una ‘anfibia semantica’<sup>9</sup>.

Ma si tratta di un risultato apparente: s’intende, in relazione all’operazione critica dalla quale si presume ottenuto. Sopra un periodo di tempo, che ha tutta la lunghezza di secoli fra loro molto lontani, questo *ius libellarium* cala come un *Idealtypus*, e coi chiari segni d’aver perduta tutta la sua natura di impreciso, improprio talora, strumento concettuale ed aver acquisita interamente quella di idea platonica di un fenomeno. Perché mutamenti nella posizione del ‘concessionario’ si profilano di necessità, sotto una coltre che dal IV al X secolo copre tutto ciò che la stessa operazione genericamente riconduce a fenomeni di concessioni di terre, essendo quei mutamenti ‘fenomeni’ storici; ma se se ne assume la conoscenza in funzione della costante ‘*ius libellarium*’, perdono la loro intrinseca, storica, necessità, e scadono a meri effetti di prospettiva: spostato appena il punto di vista o quello di interesse, e tenuta ferma la costante, possono essere sostituiti, in quella medesima loro funzione semantica, dai mutamenti delle condizioni e dei canoni, dei tipi di fondi rustici coinvolti, delle posizioni sociali ed economiche dei concedenti.

Dal secolo VIII al X lo studio comparativo per una tipologia dei concessionari in relazione al livello può apparire legittimo, benché sia difficile, anche per questo periodo, ritenere individuabili col semplice richiamo a un tipo, il ‘contratto di livello’, tutti i patti sulle terre date per un certo tempo a certe condizioni, fissati nelle pergamene dei notai<sup>10</sup>; e nondimeno *carte livelli*, anche se da un certo periodo in poi, esistono<sup>11</sup>. La difficoltà dello storico nel rendersi proprie quelle realtà deriva in questo caso dal fatto che i rapporti testimoniati in forme scritte si sostanziano di situazioni estremamente concrete<sup>12</sup>, e che la *carta* o il *breve* altomedievale sono per l’interprete sistemi irriducibilmente complessi e non tracce di ‘fonti di diritto’, di un diritto vigente in una realtà politica ed economica giuridicamente ordinata<sup>13</sup>. I documenti notarili altomedievali trasportano e creano quei rapporti fra memorie frantumate di parole e forme ereditate nel circuito di una tradizione — che non riusciremo mai a definire consapevole o meccanica — e loro ‘invenzioni’, ricerche e variazioni sui temi di contenuti contemporanei in quel medesimo circuito, presiedendo a tutto ciò la sola consuetudine<sup>14</sup>. Non c’è un ‘ordinamento’ che se ne occupi, e non c’è ancora una sapienza che vi rifletta.

A uno studio comparativo che parta dal IV secolo con la stessa costante di ricerca — l’esistenza di uno *ius libellarium* ovvero ‘contratto di livello’ —, non può invece attribuirsi legittimità. Serve ricordare, a questo proposito, una minima ragione soltanto: esiste per allora un ordinamento

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, pp. 166-170.

<sup>8</sup> *Ibid.*, pp. 170-177. La ‘prima fase semantica’ del contratto è ovviamente fondamentale: non vi sarebbe termine di riferimento per concepire oscillazione. In rapporto alla terza fase, però, essa assume importanza particolare: il suo impiego come risultato in un discorso più ampio, da solo determina il giudizio sul complesso dei ‘livelli’ della prima metà del secolo IX, visti come fenomeno di “decadenza negoziale di un istituto” proprio perché destinatari ne sono dei coltivatori (per confronto col significato che lo stesso contratto avrebbe alle sue origini, quello cioè di contratto per non coltivatori): v. B. ANDREOLLI, *L’evoluzione dei patti colonici nella Toscana dei secoli VIII-IX*, in “Quaderni medievali”, 16 (1983), p. 38.

<sup>9</sup> ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 177 sgg.

<sup>10</sup> Specie per il secolo VIII, persiste addirittura il problema primo, cioè quello di sapere se fosse già esistente ciò che, dalla metà del secolo IX in poi, possiamo richiamare con la definizione di ‘contratto di livello’: perché pur non mancando le tracce, se ne deve ancora comporre un percorso. Eppure non è raro che, anche per il secolo longobardo, quello di ‘livellari’ entri senza ombra di problematicità nello strumentario concettuale delle ricostruzioni storiche, accanto al concetto di ‘allodieri’. Per altro, cfr. gli spunti indicati *supra*, n. 2.

<sup>11</sup> Ed esistono nondimeno carte che pur fissando con formule quasi identiche un contratto agrario, di ‘livello’ non fanno parola. Vale la pena ricordare a questo proposito ancora quel che aveva raccolto LEICHT, *Livellario nomine* cit., p. 311.

<sup>12</sup> Che talora rendono udibile l’eco di rapporti vivi e validi al di fuori della forma notarile scritta.

<sup>13</sup> Nel ragionamento è assunta a fondamento la nozione di ‘autonomia del diritto’ nell’età medievale formulata in P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1996, p. 50 sgg., e in ID., *Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 25 (1996), pp. 267-284.

<sup>14</sup> Con la variabile notarile — la prassi e la cultura di singoli notai — a complicare ulteriormente il quadro.

conoscibile nelle sue istituzioni, conoscibile anche nelle sue crepe, risposte, reazioni alle trasformazioni sociali ed economiche di quella sua fase estrema. E fra quei contratti che quest'ordinamento nomina e quelli che non nomina, non v'è un 'contratto di livello'.

Dunque, non è tanto per ossequio a un venerando, per alcuni vetusto, obbligo di considerare il 'problema delle origini', che si torna sulla cosiddetta 'prima fase semantica' dello *ius libellarium*; quanto piuttosto per il fondamentale bisogno di collocare un oggetto di cui vogliamo cogliere la storicità – nella fattispecie ciò che definiamo 'contratto di livello' – nel luogo più verosimilmente vicino a quello in cui ha preso la forma con la quale si para innanzi a noi come oggetto conoscibile. Perché è in gioco l'inizio della comprensione di un fenomeno e il giudizio sulla sua *tipicità*.

Formalmente, ciò che seguirà non si presenta come indagine autonoma sull'origine ma come commento alla soluzione più recente sinora proposta e accettata. Di quella si ritroveranno, qui, alcune fonti a fare ancora da nodi nell'argomentazione, mentre poche altre nuove saranno in aggiunta. Senza fare, tuttavia, contrappunto a un canto fermo<sup>15</sup>.

### *Sulle presunte origini*

Si volga lo sguardo alla situazione di certe figure dell'assetto fondiario nel momento di passaggio dal secolo IV al V, momento in cui sarebbe stata vista, come s'è accennato, l'origine del contratto di livello.

Sia che la si voglia collocare all'interno di una evoluzione paradossale<sup>16</sup> sia che la si voglia comprendere nel suo più macroscopico esito e definire scomparsa<sup>17</sup>, la *locatio-conductio*, la locazione a tempo di fondi era pur esistita<sup>18</sup>, e la sua fine<sup>19</sup> o evoluzione paradossale, deve essere criticamente studiata in rapporto ai mutamenti della società romana<sup>20</sup>, valutata nella sua portata 'romana' e non imperiale<sup>21</sup>, saldamente inserita insomma in complessi quadri di situazioni economiche che vedono protagoniste di evoluzioni significative le province<sup>22</sup>. Quegli stessi quadri

---

<sup>15</sup> Perché al fondo di queste note non sta l'idea di una indagine sull'origine di un oggetto che cerchi addietro l'oggetto stesso per ritrovarlo col suo nome; idea che invece sembra trasparire da sotto la struttura logica dell'affermazione con cui si aprono le prime dimostrazioni dello studio in questione: "La tradizione giuridica romana anteriore al IV secolo, sia in ambito normativo, sia in quello più propriamente operativo, sembra non conoscere il contratto di livello" (ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 156).

<sup>16</sup> Paradossale, però, "apparentemente" perché nell'età postclassica proliferarono da un lato le locazioni "relative ai vasti fondi dell'imperatore (fiscali, patrimoniali ecc.), nonché di città, templi, chiese, monasteri ecc., dall'altro, quelle di piccoli appezzamenti di terreno e di modesti o miseri locali d'abitazione": G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, 2. ed., Torino, Giappichelli, 1990, p. 899.

<sup>17</sup> M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, München, Beck, 1971, p. 292.

<sup>18</sup> Tenendo ovviamente conto che, quello della locazione, nella sua concezione classica è uno "schema contrattuale estremamente lato" ed "economicamente inqualificato come strumento di concessione fondiaria"; ma fermi restando sia il rapporto di locazione, come rapporto "a carattere personale, tale da non ingenerare diritti sulla res", sia la soluzione del problema agrario, come soluzione tutta orientata all'interno della proprietà, situazioni economiche estreme e esigenze di politica agraria forti produrranno pur azioni e nuovi diritti reali: P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, Cedam, 1968, p. 25 sgg.; ID., *Locatio ad longum tempus. Locazioni e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli, Morano, 1963, pp. 49-50, n. 18. Cfr. le considerazioni in fine a n. 22.

<sup>19</sup> Motivi per ritenere 'presunta' una sparizione della *locatio-conductio*, o meglio per precisarne la diffusione, sono in D. VERA, *Padroni, contadini, contratti: realia del colonato tardoantico*, in *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, a cura di E. Lo Cascio, Roma, NIS, 1996, in particolare pp. 188-190.

<sup>20</sup> Sgancia definitivamente dalle sorti della *locatio conductio* il problema del decadimento sociale dei contadini dipendenti VERA, *Padroni* cit., p. 186 e p. 190 sgg.

<sup>21</sup> Inviti motivati a pensare altri usi dalla *locatio-conductio* per i contadini delle province ma anche della stessa Italia nei secoli tardi – mentre per la grande affittanza si continua a praticare la locazione classica – sono ancora in VERA, *Padroni* cit., p. 196 sgg.

<sup>22</sup> Diversamente, in ANDREOLLI, *Per una semantica*, pp. 156-160, la situazione tratteggiata alle soglie del secolo IV, presentata in sostanza come analoga a quella dei secoli precedenti, ha per fonti le testimonianze (e le ideologie) di scrittori romani di cose agrarie, che fanno decidere per una "refrattarietà della cultura romana nei confronti del sistema fondiario basato sulle locazioni". Il dato culturale e ideologico viene però poi immediatamente trasposto, senza altre considerazioni, sul terreno del giuridico e su quello più greve dell'economico, per concludere: "In tale contesto giuridico di attenzione esclusiva per la proprietà eminente, il contratto di livello, vero e proprio *ius in re aliena*, non

che fan da sfondo alla diffusione di particolari concessioni delle *res privatae* imperiali e dei *fundi patrimoniales*: alla ‘invenzione’ per le prime dello *ius perpetuum*; all’applicazione, per i secondi, dell’enfiteusi che perviene a una configurazione sua propria in questo periodo, modificandosi sensibilmente rispetto a quella dell’antico contratto d’origine greca<sup>23</sup>.

E attesta proprio lo *ius perpetuum* C. Th. 5, 13, 4 (= C. I. 11, 66, 2), dell’anno 368, la prima fonte legislativa addotta, invece, per postulare l’inizio dell’esistenza di uno *ius libellarium*<sup>24</sup>.

Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Florianum c. r. p. Provincialium opibus rei privatae possessiones concedimus, videlicet ut de fundis ad eius dominium pertinentibus eligat unusquisque quem velit eumque perpetuo iure suscipiat, palatiis tantum omnifariam in rei privatae sollicitudine retentandis. Hi vero quos commoditas praediorum ad eadem postulanda sollicitat, adeant tuae dicationis officio et modum suae deliberationis indicent per libellos certumque habeant pro unaquaque villa cum ea dote vel forma cui nunc habetur obnoxia, ad novi domini iura migraverit ...

Valentiniano e Valente comunicano al *comes rerum privatarum* la decisione di concedere *opibus provincialium* i possessi delle *res privatae* in un certo modo (*videlicet ut*): tale, cioè, da permettere a ciascuno di scegliere un fondo, quello che vuole, tra quelli pertinenti al proprio dominio<sup>25</sup>, e di tenerlo *iure perpetuo*. Questo, è il nucleo del dispositivo.

---

poteva trovar posto” (*Ibid.*, p. 160). Ai fini del discorso che seguirà è necessario fare almeno chiarezza sui concetti di proprietà e *ius in re aliena*, in questa maniera chiamati in causa, focalizzandoli sul periodo che qui si discute. Si ricorre perciò alla sicura sintesi di PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 849-850: l’improbabilità di uno *ius in re aliena* nel sistema giuridico del periodo postclassico ma pregiustiniano è dovuta a una ragione se vogliamo opposta a quella appena citata, e cioè al fatto che sia assente una “nozione unitaria di proprietà intorno alla quale ruotassero, per così dire, diritti reali su cose altrui di varia ampiezza” (*ibid.*, p. 850). Questa “assenza” si fa largo proprio in grazia dei fenomeni che stavano interessando allora la sfera delle locazioni di terre imperiali e assimilate: “se la concessione era di breve durata, nel qual caso solevano esserne destinatari coltivatori diretti, si rimaneva praticamente nell’ambito di una normale *locatio conductio* (affitto). Ma se la concessione, pur consistendo anch’essa in una *locatio conductio*, era di lunga o lunghissima durata o addirittura perpetua e il suo contenuto indefinito, in modo da lasciare il concessionario libero nella gestione e nel godimento e da conferirgli il potere di disporre tra vivi e per causa di morte, gli aspetti dominicali del suo diritto risultavano prevalenti” (*ibid.*, p. 849). Il sistema cambia con Giustiniano, quando recuperando una “nozione unitaria di proprietà” si concettualizza uno *ius in re aliena*: l’enfiteusi.

<sup>23</sup> Sull’enfiteusi, v. da ultimo A. BOTTIGLIERI, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994. Per una sintesi sull’assorbimento da parte dell’enfiteusi delle diverse forme di concessione a lungo termine, fra cui lo stesso *ius perpetuum*, alla fine del V secolo, v. J. P. CORIAT, *La notion romaine de propriété: une vue d’ensemble, in Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XII-XIX siècle)*, Rome, École française de Rome, 1995 (Collection de l’école française de Rome, 206), a pp. 22-24. Coriat come altri storici (Kamps per esempio, citato più sotto) ritiene pacifico, come connotato dell’enfiteusi fin nella sua sistemazione giustiniana, l’obbligo del miglioramento; non lo è invece per altri (Grossi, fra questi — cfr. ID., *Problematica strutturale* cit., p. 508 — e Scaffardi, citato più sotto). L’avanzare fortunato dell’enfiteusi fino al Codice di Giustiniano viene tradizionalmente visto sospinto da drammatiche esigenze di ripopolare fondi e di non perdere entrate fiscali; preparato, nelle province, dalla diffusione di modi di concessione perpetua, con lo scopo di migliorarla e con lo *ius heredi suo relinquendi*, attestati dalle note ‘grandi iscrizioni’ africane scoperte alla fine dello scorso secolo (commentate come ‘precedenti’ un po’ da tutti: in breve, già da W. KAMPS, *L’emphitéose en droit grec et sa réception en droit romain*, in *La tenure*, Bruxelles, Ed. la Librairie encyclopédique, 1938, (Recueils de la Société Jean Bodin, 3), a p. 98 sgg.; più distesamente da G. P. SCAFFARDI, *Studi sull’enfiteusi*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 7 sgg.; quindi da BOTTIGLIERI, *La nozione romana* cit., pp. 15-39). Ultimamente però questo tipo di spiegazione è controbilanciato dall’ipotesi opposta di chi interpreta l’introduzione dell’enfiteusi, nel caso almeno delle proprietà africane imperiali, come fattore di distensione in un contesto di forte e tesa concentrazione fondiaria: v. D. VERA, *Conductores domus nostrae, conductores privatorum. Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell’Africa tradoantica*, in *Institutions, société et vie politique dans l’Empire romain au IVe siècle ap. J.-C.*, Rome, École française de Rome, 1992 (Collection de l’École française de Rome, 159), pp. 465-490.

<sup>24</sup> ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 161.

<sup>25</sup> A quanto si deve dedurre dal testo, fondi già concessi a lungo termine. Sull’ambiguo impiego del termine *dominium* nel codice, sulla cautela di interpretazione, e in particolare sul caso di C. Th. 5, 13, 4 che presenta la parte che deve prendere il fondo *iure perpetuo* già come *dominus*, v. E. LEVY, *West Roman Vulgarlaw. The Law of Property*, Philadelphia, American philosophical society, 1951, p. 45.

Si precisa quindi che chi vorrà sfruttare questa possibilità dovrà farne richiesta (*adere* qui è termine tecnico) al *comes* (*adeant tuae dicationis officium*) e indicare nelle richieste, i libelli, l'estensione del fondo che avrà scelto (*modum suae deliberationis*).

Ora, nell'espressione *per libellos* si è visto il *novum* della disposizione, come se per la prima volta venisse introdotta, per una preghiera rivolta a un ufficio, la scrittura<sup>26</sup>; ma soprattutto si è visto il segnale dell'origine, in questa norma, del 'contratto di livello', còlto, qui, un momento prima della metonimia che lo avrebbe contrassegnato (e che effettivamente, nel medioevo, lo contrassegnò): nel momento in cui *libellus*, non ancora *nomen*, starebbe per un 'documento' scritto, da quella disposizione univocamente e tipicamente legato, però, alle concessioni<sup>27</sup>.

Ma il testo non tollera molte operazioni e legittima ne appare solo una: il recupero dei "libellos" menzionati ai *libelli* del IV secolo presentati all'imperatore o a un ufficio del suo *consistorium* quale era quello del *comes rerum privatarum*; e il domandarsi se il *comes* a causa di quella disposizione, ricevendo dei *libelli*, si trovasse a gestire una procedura nuova, una procedura propria delle concessioni fondiari che fino ad allora, anche per quelle concesse dal principe non *iure perpetuo*, non era stata mai applicata.

Il *libellus*, ormai dai tempi di Adriano e fino a Giustiniano, è una forma importante per ricorrere con la scrittura sia all'imperatore (con la denominazione anche di *supplicationes*, *precaiones*, *preces*) per ottenere un rescritto sulla materia per cui a lui ci si era rivolti, sia ai più vari ordini di ufficiali per avviare un procedimento, un processo civile o anche penale<sup>28</sup>. Al *libellus* spettava una risposta, nella forma di una *subscriptio* al libello stesso<sup>29</sup>. L'oggetto della supplica-*libellus*, l'oggetto della risposta ufficiale, poteva essere dei più vari<sup>30</sup>. Pertanto coloro che, tra i provinciali, nel 368 avessero voluto sfruttare l'opportunità d'avere in *iure perpetuo* uno di quei fondi che già dall'imperatore detenevano in concessione, ne avrebbero fatto supplica al *comes* competente, nel modo solito in cui una supplica si doveva inoltrare: *per libellos*<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 161.

<sup>27</sup> Il termine si sarebbe difatti già a questo punto, con questa costituzione del 368, specializzato in 'domanda di concessione di beni' rispetto alla sua 'accezione ampia' di 'documento': così in PIVANO, *I contratti* cit., p. 161. Per Pivano — serve ricordarlo — lo scritto è comunque sempre 'forma', e il 'livello' resta sempre contratto formale; il richiamo a C. Th. 5, 13, 4 è per altro piuttosto una suggestione lontana (*ibid.*, p. 161, n. 2); con irrigidita sicurezza come precedente del contratto formale si presenta però in ID., *Precarie* cit. p. 56: proviene evidentemente da qui il richiamo a C. Th. 5, 13, 4 in ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 161, dove riceve poi la esplicita definizione di "origine del contratto" (*ibid.* p. 163) con un passaggio, però, illegittimo. In una lettera pontificia dei primi del secolo VI, di papa Felice IV al vescovo di Ravenna — ulteriore fonte addotta per la esistenza antica di un contratto di livello, che verrà ridiscussa anche qui, più avanti — si raccomanda ai *notarii* della chiesa ravennate l'osservanza della prassi di consegnare *libellos et securitates* sottoscritti dal vescovo alle parti interessate. La raccomandazione è rafforzata con una formula di stile: "sicut exigit ratio et antiquitas ordinavit"; di questa, invece, il termine *antiquitas* è senz'altro inteso stabilire "un nesso preciso ... con la celebre [ *perché* ? ] norma del Codex Theodosianus [ *scil.* C. Th. 5, 13, 4 ]" (*ibid.* p. 163), vale a dire con un rescritto imperiale di un secolo e mezzo prima, riguardante la *susceptio iure perpetuo* di *res privatae*. Letture di questo genere prescindono da una serie di considerazioni forse tra le più importanti nell'impiego critico di questo tipo di fonti (costituzioni imperiali e codici che le contengono) e del loro contesto (un diritto 'con stato' oppure, nelle riflessioni più estremiste di alcuni antichisti, un diritto come "epifenomeno": A. GIARDINA, *Gli schiavi, i coloni e i problemi di una transizione*, in *Terre, proprietari e contadini* cit., p. 313): la considerazione innanzitutto del problema dell'ampiezza della sfera di efficacia delle statuizioni imperiali, e della disciplina che dal IV e V secolo veniva formandosi conferendo sicura efficacia innovativa solo alle *leges generales* non permettendo ai *rescripta* di eccedere l'ambito delle persone e del caso cui letteralmente si rivolgevano (su tutto ciò v. PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 728-729); del problema, inoltre, della circolazione e della efficacia delle codificazioni, nonché del senso e dell'orientamento delle costituzioni imperiali (fondamentale per il loro impiego critico come fonti storiche: esemplificazioni in VERA, *Padroni* cit., p. 201; considerazioni generali in GIARDINA, *Gli schiavi* cit., p. 313); e quello, infine, della loro circolazione per schegge ed echi, dalla fine del secolo VI, nella prassi di *tabelliones* cittadini e *notarii ecclesie*, nei codici delle *nationes* germaniche, nella cultura delle chiese.

<sup>28</sup> *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XIII Band, Stuttgart, Metzler, 1926, col. 48-50, che registra, per il periodo fino a Giustiniano, una sola attestazione dell'uso del termine *libellus* per i documenti dell'ambito meramente privato nell'espressione *libellus repudii*.

<sup>29</sup> Cfr. L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, Holzhausen, 1953, p. 428, n. 34.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 428.

<sup>31</sup> Può esser pertanto fuorviante definire a questo proposito i *libelli* come 'documenti', ché tale termine potrebbe involontariamente riportare a un ambito di *acta* negoziali, di documenti 'privati' o 'pubblici' in ambito del diritto

Se poi lo si fosse ritenuto utile, ci si sarebbe procurata anche una copia della risposta ottenuta<sup>32</sup>. Fu così per il colono Geminio Eutichete che, nel 227, ne fece fare un'iscrizione, un *titulus* da affiggere verosimilmente accanto alla *memoriola* per la quale, impetrato il *libellus* per poterla costruire su un certo terreno ai magistrati competenti, aveva ottenuto da loro una *subscriptio* favorevole<sup>33</sup>.

Posta l'origine del contratto alla metà del quarto secolo per una costituzione che ne avrebbe introdotta la forma documentaria scritta del *libellus*, nella teoria dello *ius libellarium* si adducono altri due testi legislativi, la Novella 7 e la Novella 120 di Giustiniano, individuate come fonti all'origine della tendenza ad assumere, da parte del contratto, il connotato di un limite di durata; benché le due Novelle riguardino l'enfiteusi.

Esse avrebbero sancito, in senso assoluto, l'“obbligo alla esplicitazione di una durata massima del contratto: tre generazioni, nella prima [*scil.* la Nov. 7]; ventinove anni nella seconda [*scil.* la Nov.

---

privato, che nel diritto romano si delineano abbastanza nettamente. *Libellus* varrà allora genericamente per scritto, memoriale, ma nel caso in cui sia destinato all'autorità superiore, di qualsiasi argomento tratti, esso avrà sempre la forma di una supplica. In questo caso specifico di *fundi rerum privatarum*, varrà rammentare che si tratta di concessioni della somma autorità, che vanno impetrate e in concorrenza, c'è da credere, con altre richieste: il *libello* reca un'offerta (*oblatio*, in C. Th. 5, 15, 18), non fissa le condizioni di un contratto bilaterale. Anche più tardi, quando comparirà l'enfiteusi a sostituire lo *ius perpetuum* nell'ambito dei fondi del patrimonio imperiale, il modo di costituirsi non cambia: “Where, as a rule, public land was involved, the transaction moved outside the private law and was normally performed in the way of a public auction” (LEVY, *West Roman Vulgarlaw* cit., p. 199).

<sup>32</sup> Cfr. WENGER, *Die Quellen* cit., p. 429.

<sup>33</sup> Un bell'esempio di *libellus* pubblicato in *Fontes iuris romani anteiustiniani. III. Negotia*, a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze, Barbera, 1943, nr. 145, pp. 458-460. Geminio chiede al quinquennalis Salvio, avendo già ottenuto un permesso dal suo collega Eufрата, di costruire sotto un certo monte una piccola tomba di 20 piedi quadrati: “Cum sim colonus hortorum olitorum qui sunt in via Ostiensi iuris collegi magni arkarum divarum Faustinarum matris et Piae, colens in asse annuis (sestertium) XXVI (milibus) et quod excurrit, per aliquot annos in hodiernum pariator, deprecatur tuam quoque iustitiam, domine Salvi, sicut Euphrata vir optimus collega tuus quinquennalis Faustinae matris aditus a me permisit, consentias extruere me sub monte memoriolam per pedes XX in quadrato: acturus genio vestro gratias, si memoria mea perpetuo constabit habitura itum ambitum. Dat(a) a Geminio Eutyhete colono. | Euphrata et Salvius Chrysopedi Pudenciano Yacintho Sophroni q(uaestoribus) et Basilio et Hypurgo scrib(is) salutem. Exemplum libelli dati nobis a Geminio Eutyhete colono litteris nostris adplicuimus et, cum adleget aliis quoque colonis permissum, curabitis observare ne ampliorem locum memoriae extruat quam quod libello suo professus est. Dat(a) VIII Kal(endas) Aug(ustas) Albino et Maximo cos.”.

120]”<sup>34</sup>; mentre, in relazione alla evoluzione del livello, molto più tardi, nel IX secolo, avrebbero influito, e solo con la Novella 120, come riferimento per la durata del contratto<sup>35</sup>.

Ma vediamo di che cosa si tratta in realtà.

Le due Novelle di Giustiniano, che parlano come s’è già accennato, di enfiteusi, non sono *leges generales*: non regolano cioè tutto l’ambito di quel contratto, ma hanno come destinatari gli enti ecclesiastici e come oggetto i loro fondi coinvolti nelle cessioni enfiteutiche. Alcune limitazioni introdotte, nel modo che vedremo di seguito, non toccavano dunque il contratto in generale<sup>36</sup>.

Le Novelle 7 e 120 furono promulgate per determinare una disciplina particolare per le chiese, e innanzitutto per la chiesa di Costantinopoli. Con ogni verosimiglianza le due, che fanno parte di una serie, furono dirette dalla volontà di seguire le indicazioni in materia di enfiteusi ecclesiastica che venivano dai concili del V secolo, e che deprecavano l’aspetto ‘perpetuo’ del contratto<sup>37</sup>.

La serie di interventi legislativi ha inoltre una sua propria, significativa cronologia<sup>38</sup>. Già un gruppetto di costituzioni del Codice vietava l’enfiteusi perpetua, ma per la sola chiesa di Costantinopoli e per quelle della sua diocesi: C. I. 1, 2, 14, 9 e 10; C. I. 1, 2, 17; C. I. 1, 2, 24, 5. Quest’ultima, dell’anno 530, stabilisce che l’enfiteusi sia concessa solo a persone ricche, e per un periodo non superiore alla vita del concessionario e a quella di due suoi eredi (le tre generazioni, insomma) a determinate strette condizioni: che il canone sia uguale al reddito e che il fondo sia del

---

<sup>34</sup> ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 161: fra i casi in cui si notano sovrapposizioni dei termini ‘enfiteusi’, ‘livello’, ‘locatio’, ‘locazioni’, questo è uno in cui, come fattori inerenti al discorso generale sul contratto di livello, sono richiamati elementi delle vicende dell’enfiteusi. Oltre alla lettura imprecisa della Nov. 120 che porta all’affermazione del termine di 29 anni di una durata massima dell’enfiteusi, e che si riprenderà più avanti, una ulteriore imprecisione in questa parte dell’argomentazione si deve registrare nella presentazione della enfiteusi stessa: “la cui caratterizzazione come istituto proprio, ben distinto dallo *ius perpetuum* e dalla vendita, si ha solamente — si badi — con la seconda metà del secolo V, nella nota costituzione dell’imperatore Zenone” (*ibid.*, p. 161). La costituzione dell’imperatore Zenone (anni 476-484) ripresa nel Codice di Giustiniano, C.I. 4, 66, 1, recita invece che “il titolo del diritto di enfiteusi non sia considerato né una locazione né una vendita”: “*Ius emphyteuticarium neque conductionis neque alienationis esse titulis addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque memoratorum contractum societate seu similitudine separatum ...*”. L’enfiteusi, come è stato accennato, ha assorbito lo *ius perpetuum* probabilmente già alla fine del IV secolo come sembra (da C. Th. V, 13, 33 dell’anno 393: cfr. PUGLIESE, *Istituzioni*. cit., p. 866); e ci si può ben aspettare, verso la metà del V, che il termine *ius perpetuum* senza altra qualificazione stia per enfiteusi (LEVY, *West Roman Vulgarlaw* cit., p. 66). Non molto più tardi l’enfiteusi passerà a interessare l’ambito delle terre dei privati (VERA, *Padroni* cit., p. 197, n. 34, ritiene che sussistano indizi sufficienti per ipotizzare l’esistenza, nella prassi e in Africa, di fitti enfiteutici nella proprietà privata, pur senza i caratteri perpetui e alienativi della enfiteusi imperiale, già nella seconda metà del secolo III). Ed è nell’ambito dei rapporti fra privati che per altro si profila lo *ius tertium* di Zenone e la scrittura si affaccia come ‘documento’ dei patti delle parti contraenti (*scriptura instrumentum emphyteuticarium* sono le definizioni del Codex); con le parole della stessa costituzione Zenoniana assunta nel Codex da Giustiniano (C. I. 4, 66, 1): “[*Ius emphyteuticarium ...*] conceptionem definitionemque habere propriam et iustum validumque contractum, in quo cuncta, quae inter utrasque contrahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri”.

<sup>35</sup> Il passaggio, specie sulla Novella 120 come “riferimento giuridico originario di una durata contrattuale, che il sistema giuridico romano non poteva accettare e che fu, invece accolta e resa normale nella contrattualistica con coltivatori del secolo IX in avanti”, è un poco oscuro: ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 163. Anche a questo proposito, cfr. le considerazioni espresse sull’impiego di fonti legislative *supra*, n. 27.

<sup>36</sup> Con un minimo di rigore, pertanto, non si può dire che avvennero “per arginare la diffusione di una pratica contrattuale difficilmente inquadrabile nel sistema delle acquisizioni giuridiche romane dell’età classica e postclassica”: ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 161. La perpetuità di una concessione non aveva affatto ripugnato al mondo del diritto romano postclassico e pregiustiniano: si concedono fondi dietro corresponsione di una *pensio* annuale per coltivarli e migliorarli con la facoltà di trasmissione del diritto agli eredi già dal II secolo nell’ambito provinciale (v. *supra* n. 23); la perpetuità è terreno fertile per le trasformazioni del concetto di proprietà per i teorici del *Vulgarrecht*, dalla metà del V, collaudata in parte già nello *ius perpetuum* del IV secolo, poi nell’enfiteusi; e nell’enfiteusi laica, dalla quale come si vedrà Giustiniano tende a distinguere in un certo breve momento, quella ecclesiastica, la perpetuità è una possibilità ovvia, lasciata *pactionibus habitis* dei contraenti.

<sup>37</sup> Cfr. SCAFFARDI, *Studi* cit., p. 75.

<sup>38</sup> Gli interventi sono qui considerati in sé, cioè prima e indipendentemente dalla vicenda della loro introduzione in Italia, per quel che concerne la legislazione del Codice, con la *pragmatica sanctio* (554), e delle modalità della loro efficacia nella penisola nei pochi anni precedenti all’invasione longobarda, ed eventualmente della loro circolazione, per quel che concerne le Novelle, anche in territori non romano-bizantini attraverso la *Epitome Iuliani*.

tutto sterile. Nel 535 con la Nov. 7 si opera un cambiamento: il limite di tempo di concessione (vita del primo enfiteuta e dei soli due eredi successivi, figli e nipoti) è esteso a tutte le chiese dell'impero, con leggeri aggiustamenti in materia di fissazione del canone. Nel 537 con la Nov. 55, c. 2, la disciplina cambia ancora: si riammette per tutte le chiese la possibilità di costituzione di enfiteusi perpetue a patto che non siano date a laici; è esclusa, però, la chiesa di Costantinopoli. Nel 544, proprio con la Nov. 120, ancora innovazioni: mentre resta valido il divieto di costituire enfiteusi perpetue per la chiesa di Costantinopoli, le stesse vengono ammesse per tutte le altre chiese, che non debbono più, fra l'altro, ottemperare al divieto di concederle a laici. In conclusione proprio con la Nov. 120 la disciplina dell'enfiteusi prevista per i patrimoni delle chiese torna — con l'eccezione di quella di Costantinopoli — ad allinearsi a quella dell'enfiteusi laica, che contempla la possibilità della concessione perpetua<sup>39</sup>.

La novella 120, oltre a disciplinare l'enfiteusi nei termini che abbiamo riassunto per la durata, affronta anche altri contratti. Il *caput* III, in particolare, riguarda le locazioni che continuano a essere usate dalle chiese anche con coltivatori, come vedremo per esempio dalle epistole di Gregorio Magno<sup>40</sup>; e recita: "Locationes vero ab ipsis venerabilibus domibus fieri concedimus in quantoscumque contrahentibus annos placuerit, non transcendentibus videlicet triginta annorum tempus". Ecco dunque il limite dei 30 anni, la concessione cioè per 29 quando si vuol dare l'ampiezza temporale massima permessa per legge, alla *locatio-conductio* delle chiese, però, non all'enfiteusi<sup>41</sup>.

#### *Sulle fonti dello ius libellarium 'alle origini'*

Benché fra IV e VI secolo né prassi né diritto contemplino uno *ius libellarium*, e non abbia senso quindi la ricerca di una connotazione qualsiasi del presunto contratto, può esser utile confrontarsi con le fonti che con questo intento invece sono state addotte, e condotte a fondare la connotazione semantica cercata: quella di un contratto di livello che si caratterizzerebbe alle origini per il fatto di essere applicato solo a concessionari non coltivatori<sup>42</sup>.

La prima fonte utilizzata è un testo tratto dalle *Variae* di Cassiodoro: l'epistola 7 del libro V, una lettera di Teodorico all'arcario Giovanni, attribuibile agli anni 523-526 e concernente un problema di debiti — contratti col fisco da un certo Tommaso *vir honestus*, che aveva ricevuto in concessione dei fondi del patrimonio del re in *Apulia* — e la ricerca della sua soluzione. Dato per sicuro che fra re Teodorico e l'onesto Tommaso sia stato contratto un livello, dall'evidenza del titolo *vir honestus* facilmente è dedotta la posizione sociale del concessionario, un non coltivatore<sup>43</sup>.

Ma la storia di Tommaso comincia prima, con l'epistola 6 del medesimo libro. Vediamola.

Stabulario comitiaco Theodericus rex.

Suscipienda precatio est quae publicis utilitatibus non repugnat et amplectenda desideria privatorum, quae sic remedium quaerunt, ut nobis non videantur generare dispendium. Viri itaque clarissimi Iohannis querela comperimus Thomatem domus nostrae certa praedia suscepisse, id est illud atque illud, et nunc decem milia solidorum reliquatores nostris utilitatibus extitisse et per diversas ludificationes non implere debitam quantitatem, quod apud nos quoque procerum nostrorum suggestione perclaruit. Ideoque causam tali credidimus remedio muniendam, ut universam substantiam supradicti Thomatis sub hac

---

<sup>39</sup> Cfr. anche BOTTIGLIERI, *La nozione romana* cit., p. 122. Di queste disposizioni si sono ricordati qui, naturalmente, solo i particolari relativi alla durata, non tutti gli altri previsti per il contratto dei *loca venerabilia*. Su tutto ciò e sulla difficoltà a trovare una *ratio* verisimile in queste oscillazioni forti nel giro di così pochi anni, v. SCAFFARDI, *Studi* cit., p. 85 sgg.

<sup>40</sup> Per precisazioni sulla non scomparsa della *locatio-conductio* anche nella piccola affittanza nel periodo tardoantico, si rimanda ancora a VERA, *Padroni* cit. p. 188 sgg.

<sup>41</sup> Il *caput* III con la novella 120 passa nell'*Epitome Iuliani* e perciò circolerà in Italia nei territori di diritto romano e, per il tramite delle chiese, se ne avrà eco in quelli longobardi. Dalla legislazione giustiniana per le locazioni ecclesiastiche, dunque, non da quella per l'enfiteusi, perverrà in qualche modo alla prassi notarile altomedievale, fra gli altri scelti o imposti dall'uso, il ricordo di un termine di 29 anni per i contratti agrari.

<sup>42</sup> ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 166.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 162.



condicione fixis titulis publico debeas applicare, quatinus si intra kalendarum septembrium diem quod rationabiliter exponitur a Thomate minime fuerit exsolutum, praedicta substantia Iohanni viro clarissimo contradatur, qui eius debitum luere nostro promisit aerario. Quod si obligationem suam praedictus Thomas solvere intra praefinitum tempus fortasse potuerit, universa ei quae sublata sunt illibata reddantur, ita ut ne fiscus noster sustinere videatur incommoda et nos cognoscatur subiectis solitam praestitisse iustitiam. Possemus enim adhuc ultra differre, si quid prodesset neglegentissimum sustinere, quem per tam longum temporis spatium semper invenimus imparatum<sup>44</sup>.

Come racconta a Stabulario Teodorico, il *vir clarissimus* Giovanni ha informato il re del fatto che Tommaso da tempo non ottempera più agli obblighi fiscali legati ai fondi che ha ‘preso’ dalla *domus* del re; e non sembra aver intenzione di farlo (*per diversas ludificationes non implere debitam quantitatem*). L’informazione è confermata al re anche da altre fonti. Unico segnale del modo in cui Tommaso ha i *praedia* della *domus* regia è il verbo *suscepisse*, “che ha ricevuto”, ricorrente anche nelle costituzioni codificate in materia di *ius perpetuum*. Sappiamo poi che risulta debitore *utilitatibus publicis* di una somma ingente.

È stato già fatto cenno alla fusione di *ius perpetuum* e enfiteusi nell’ambito delle cessioni di fondi pubblici perpetue, e al fatto che l’enfiteusi da subito, prima di essere applicata ai rapporti fra privati, fu la forma di concessione di *fundi patrimoniales* imperiali<sup>45</sup>. Non siamo dinnanzi, in questo caso, a *fundi* dell’imperatore; nondimeno si tratta di Teodorico *rex* e della sua *domus*. Quindi che la *susceptio* sia avvenuta come enfiteusi (<*ius perpetuum*) è ipotesi più che plausibile: enfiteusi che sarebbe stata mantenuta dal *dominus* fintantoché canone e obblighi fiscali fossero stati versati e osservati<sup>46</sup>. Potrebbe tuttavia già bene adattarsi a questa situazione il quadro tracciato da Levy per il periodo immediatamente successivo, di poco posteriore a Giustiniano: la parabola che porta, in Occidente, alla fine dell’enfiteusi, o meglio alla fine del nome “that is to say, the history of the concept, not that of perpetual rural tenure as an economic institution”<sup>47</sup>; e che conduce a una generica cessione di terre fiscali, che avrebbero dato al tenentario, salva sempre l’osservanza del canone e del pagamento dei tributi fiscali, la possibilità di disporne *inter vivos* o *mortis causa*.

L’inadempienza degli obblighi fiscali fonda dunque il diritto di revoca della *substantia* concessa a Tommaso: “Perciò abbiamo creduto che la questione debba esser risolta così: devi revocare alla proprietà pubblica, fattevi affiggere i *tituli* (le iscrizioni pubbliche, che attestano la proprietà rivendicata)<sup>48</sup>, l’intero patrimonio di fondi di Tommaso, a questa condizione però, che se da

<sup>44</sup> Dall’edizione in *Magni Aurelii Cassiodori variarum libri XII*, cura et studio Å. J. Fridh, Turnholti, Brepols, 1973 (Corpus christianorum. Series Latina, XCVI), epistola V, 6, p. 187, a. 523-526. Edizione anche in MGH, *Auctorum antiquissimorum tomus XII. Cassiodori senatori variae*, rec. Th. Mommsen, Berolini, Weidmann, 1894, pp. 146.

<sup>45</sup> Benché, come è stato sottolineato, non tutti i *fundi patrimoniales*, erano dati in enfiteusi: CORIAT, *La notion romaine* cit., p. 23.

<sup>46</sup> Cfr. KASER, *Das römische Privatrecht* cit., p. 224. Un *emphyteuticarius* considera senz’altro Tommaso anche L. RUGGINI, *Economia e società nell’Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961, p. 301, n. 274 (ora in rist. anastatica corredata di aggiornamenti e rettifiche, Bari, Edipuglia, 1995); ma prima di lei, benché con un cenno, anche LEICHT, *Livellario nomine* cit., p. 299, n. 2.

<sup>47</sup> LEVY, *West Roman Vulgarlaw* cit., p. 48.

<sup>48</sup> Traduco così, in senso non traslato, sia *figere* sia *titulus*, richiamando espressioni impiegate per situazioni analoghe in altre *variae*: ep. III, 20, “decernimus ut, si praefectus vir magnificus Faustus ea quae Castorius possidebat vel titulis ingravavit vel privata usurpatione detinuit, mox ei praedium cum alio eiusdem meriti vobis imminentibus a pervasore reddatur”; IV, 14, “si quis ergo iussa nostra agresti spiritu resupinatus abiecerit, casas eius appositis titulis fisci nostri viribus vindicabis, ut qui iuste noluit parva solvere, rationabiliter videatur maxima perdidisse”; IX, 18, “si quis legum ordine praetermisso nomine publico titulos praesumpserit vel praesumpsit affigere, in tantum possidenti fiat obnoxius quantum sanctio superius memorata testatur” (rispettivamente in *Magni Aurelii Cassiodori variarum libri XII* cit., p. 112, p. 152, p. 367; MGH, *Auctorum antiquissimorum tomus XII* cit., p. 90, p. 120, p. 283). Traduco così però anche pensando a C. Th. 2, 14, poi passato in C. I. 2, 14 (De his, qui potentiorum nomina in lite praetendunt vel titulos praediis adfigunt), 1, a. 400: “Impp. Arcadius et Honorius aa. Messalae ppo. Animadvertimus plurimos iniustarum desperatione causarum potentium titulos et clarissimae privilegia dignitatis his, a quibus in ius vocatur, opponere. Ac ne in fraudem legum aversariorumque terrorem his nominibus abutantur et titulis, qui huiusmodi dolo scientes conivent, adficiendi sunt publicae sententiae nota. Quod si nullum in hac parte consensum praebuerint, ut libelli aut

Tommaso non verrà pagato entro il primo settembre (allo scadere dell'indizione, cioè) quel che risulta conteggiato, la *praedicta substantia* sia data a Giovanni *viro clarissimo* che ha promesso di rifondere il debito all'erario". Se invece Tommaso riuscirà a pagare entro il termine, i fondi gli verranno restituiti. Nella chiusa, il notevole senso di una decisione ineccepibile: far salvo il fisco e la fama di giusto per il re.

Vediamo quindi, la V, 7 successiva alla 6, e forse di qualche tempo.

Iohanni V.C. arcario Theodericus rex .

Decet eorum vota in ratum reddere, qui malunt utilitates publicas continere: nec patimur de danno proprio esse sollicitos, qui nos a dispendiis fecere securos. Tua igitur suggestione comperimus per illam indictionem patrimonii nostri praedia in Apulia provincia constituta, id est illud atque illud, honesto viro Thomati libellario titulo commisisse, sed eum male amministrando suscepta usque ad decem milia solidorum de indictionibus, illa atque illa, reliquatores publicis rationibus extitisse: qui a proceribus nostris frequenter ammonitus debita reddere detestabili calliditate neglexit. et ne tibi aliqua in posterum quaestio nasceretur, publicis utilitatibus debitam quantitatem sub hac ratione satisfacere te velle testaris, si tibi praedia supradicti debitoris loco pignoris contradantur. Hinc est, quod desiderium tuum iusta ratione conceptum praesenti iussione firmamus: primum, ut nullam ex hac re nomine publico metuas quaestionem: deinde sub hac condicione tibi universam substantiam, quam vel nunc tenet vel primo tempore possidebat, cum nostris rationibus obnoxius esse iam coeperat, Thomatis debitoris addicimus, quam pridem nostro nomine fixis titulis fecimus vindicari: hoc tantum humanitatis intuitu relaxantes, ut usque ad kal. Sept. spatium habeat reddendi debitam quantitatem: minus ne, cum ad supradictum diem tu pecuniam viro illustri comiti patrimonii nostri, quae debetur, intuleris, facultas eius universa, sicut diximus, tuis compendiis applicetur. quod triste non credimus esse perdati, quando nec ex toto videtur amittere, quod te generum suum cognoscit acquirere: nam quod poteras adipisci iure successionis, condicione a te possidetur emptoris<sup>49</sup>.

È la risposta alla *querela*<sup>50</sup> di Giovanni ricordata nella lettera appena vista indirizzata al *comitiaco*: ora sappiamo che Giovanni *vir clarissimus* è tesoriere. L'arenga già dice sul tono della querela: il tesoriere aveva riferito sui debiti perché temeva di venirvi in qualche modo coinvolto; fa una proposta, richiede lui quei fondi e in cambio promette di rifondere il debito. Teodorico tranquillizza l'arcario nel suo timore di una *quaestio nomine publico* futura e accetta: "...in secondo luogo ti aggiudichiamo l'intera *substantiam* del debitore Tommaso, che ora o che allora, quando già aveva iniziato a esser debitore nei confronti del nostro fisco, egli possedeva, e che da tempo (*pridem*) abbiamo provveduto a rivendicare a nostro nome avendovi fatto affiggere i *tituli* di proprietà (*fixis titulis*)<sup>51</sup> ...". Lo informa tuttavia della particolare condizione, la stessa che aveva

---

tituli eorum nominibus aedibus adfigantur alienis, eatenus in eos qui fecerint vindicetur, ut adfecti plumbo perpetuis metallorum supplicii deputentur [...]"

Costituzione ripresa quasi letteralmente nell'*Edictum Theoderici*, c. 46 — "Is qui in ea re quam possidet, iudicis praeceptione conventus, titulum potentis nomine adfixum adversario suo crediderit opponendum, eius possessionis aut casae, quam in hac fraude vindicare temptaverit, omissione mulctetur: nec repetendae actionis, etsi ei competere possit, habeat facultatem" (dall'ed. di F. Bluhme in MGH, *Legum tomus V*, Hannoverae, Hahn, 1875-1888, a p. 156) — editto che, se ha davvero ragione Nehlsen (le sue motivazioni, abbastanza forti, riassunte da ultimo in H. NEHLSSEN, *Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter*, Göttingen, Musterschmidt, 1972, a pp. 120-122) contro Vismara (G. VISMARA, *Romani e Goti nel regno ostrogoto*, in *I Goti in Occidente*, Spoleto 1956, pp. 409-463), può essere attribuito all'ambiente ostrogoto italiano, a Teodorico il Grande, vale a dire, e non a Teodorico II re dei Visigoti (come sostenne Vismara, ripreso ora da RUGGINI, *Economia e società* cit., nell'aggiornamento del 1995).

<sup>49</sup> *Magni Aurelii Cassiodori variarum libri XII* cit., p. 188. MGH, *Auctorum antiquissimorum tomus XII* cit., pp. 147-148.

<sup>50</sup> *Querela* in Cassiodoro significa sempre una richiesta presentata al re o all'imperatore da privati: Å. J. FRIDH, *Terminologie et formules dans les Variarum de Cassiodore. Études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité*, Stockholm, Almqvist Wiksell, (Göteborg 1956) (*Studia graeca et latina Gothoburgensia*, 2), a p. 71.

<sup>51</sup> Cfr. supra, n. 48.

già comunicato nell'ordine impartito a Stabulario: Giovanni dovrà aspettare l'inizio della nuova indizione, termine ultimo dato a Tommaso per il pagamento, dopodiché potrà dare il denaro dovuto al *comes patrimonii* e ritenere assegnata a lui la *universa facultas*, la *substantia* in questione. Notevolissima anche in questo caso la chiusa, ma per una ragione più sostanziale di quella precedente ai fini del nostro discorso. Essa conferma che Tommaso era un enfiteuta (*perpetuario*), con la facoltà, come abbiamo visto, di trasmissione *mortis causa*: “ ... La qual cosa certo [che la *substantia* di Tommaso sia assegnata al patrimonio di Giovanni] non crediamo che poi dispiaccia a chi la perde, giacché non gli sembrerà di perdere proprio del tutto quel che sa acquisito da te, che sei suo genero: quel che avresti potuto ricevere *iure successionis*, lo tieni ora nella condizione di *emptor*”<sup>52</sup>.

La lettera è però più nota per il fatto che vi è stata letta l'esistenza d'un contratto — quello di livello — fra il re e Tommaso o, più precisamente, vista la “prima attestazione in assoluto dello *ius libellarium*”<sup>53</sup>: inteso evidentemente come diritto derivante da una causa negoziale che ha il nome di *libellus*, perché l'interpretazione è sicura di poter interscambiare l'espressione *ius libellarium* con quella del testo della lettera, che è un poco diversa.

Riprendiamola:

[...] Tua igitur suggestione comperimus per illam indictionem patrimonii nostri praedia in Apulia provincia constituta, id est illud atque illud, honesto viro Thomati *libellario titulo* commisisse [...]

È innanzitutto da assumere, nella lettura del passo, il suggerimento dell'editore del testo nei *Monumenta*, Mommsen, circa una probabile caduta di *comitem* dopo *indictionem*<sup>54</sup>. A non leggere *patrimonii nostri* come specificazione di *praedia*, convince un brano più sotto nella lettera: “cum ad supradictum diem tu pecuniam viro illustri *comiti patrimonii nostri*, quae debetur, intuleris”. Traduciamo, quindi: “Su tua informazione s'è appreso che per l'indizione X<sup>55</sup> il conte del nostro patrimonio ha affidato i fondi esistenti in Apulia, i fondi X e Y, a Tommaso *libellario titulo* ...”.

A questo punto vien quasi naturale il richiamo alla costituzione 5, 13, 4 del Codice di Teodosio<sup>56</sup>. In quella, il *comes rerum privatarum*, e in questa, il *comes patrimonii*, entrambi con l'ufficio di gestire le assegnazioni dei *praedia* di proprietà del principe: *praedia* aggiudicati, nella prima, *iure perpetuo*; secondo la forma che lo *ius perpetuum* ha storicamente ereditato, invece, nella seconda. Ed è sicuro che al principio del VI secolo — perché molteplici testimonianze in fonti le più diverse ci sono — si accedesse al *comes* in quel suo ufficio — come del resto a tutti gli altri, fino al re, Teodorico, o all'imperatore — nello stesso modo in cui vi si accedeva alla fine del IV per presentare la propria offerta con uno scritto, un *libellus*.

Siccome con queste lettere non si è nell'ambito di una codificazione<sup>57</sup> o di documenti del diritto pratico, né si hanno dinanzi le risposte a Stabulario e a Giovanni così come uscirono — pur contemplandone tradizione di copie — dalla cancelleria di Teodorico in uno degli anni fra il 523 e il

---

<sup>52</sup> Non si vuol commentare, qui, l'uso di *emptor* da parte di Cassiodoro: potrebbe effettivamente esser congruente colla circostanza che i *fundi* siano ritenuti da Giovanni *pignus* per la rifusione del debito; potrebbe però *emptor* richiamare in qualche modo *comparator* da *comparare*, verbo tipico dal IV secolo in poi per indicare l'acquisizione di fondi pubblici, *iure perpetuo* o enfiteutica: v. LEVY, *West Roman Vulgarlaw* cit., p. 45 sgg. Del resto, a parte il timore di cause manifestato da Giovanni come tesoriere, la sua potrebbe essere anche vista come richiesta di concessione di fondi, come un'offerta migliore per averli al posto di Tommaso (nella *narratio* dell'epistola V, 6 a Stabulario, si parla di *precatio* e di *desideria* da accogliere: sono quelli di Giovanni): Giovanni stesso con l'informazione sul debito, fornisce al re la possibilità di applicare lo *ius repellendi* nei confronti del vecchio enfiteuta; che è suocero, però, del nuovo offerente: la parentela deve essere una delle ragioni dell'intera azione.

<sup>53</sup> ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 162.

<sup>54</sup> MGH, *Auctorum antiquissimorum tomus XII* cit., p. 148, nota (1).

<sup>55</sup> *Illa, illa atque illa, illud atque illud*, come a dire in un nostro formulario “etc.”: non è intenzione dell'autore di questi testi, difatti, pubblicare ‘documenti storici’; cfr. *infra* n. 58 e testo corrispondente.

<sup>56</sup> Cfr. *supra*, nel testo.

<sup>57</sup> Per i problemi di interpretazione che pure questo comporta, un'esemplificazione a proposito delle attestazioni ‘codificate’ della nozione di *dominium*, in LEVY, *West Roman Vulgarlaw* cit., p. 46 e p. 63 sgg.

526, converrà associare a qualsiasi ulteriore ragionamento la considerazione del loro autore: Cassiodoro.

Quando il poligrafo Cassiodoro concepisce il piano di raccogliere e di pubblicare tutte le lettere che aveva dettato da *quaestor*, *magister* e *praefectus* sono passati forse già quindici anni dall'emissione delle due lettere appena ricordate: siamo difatti nel 537 o 538. All'autore lo scopo dell'opera è ben chiaro, nonostante dica di cedere solo alle benevoli insistenze degli amici: rendere in un certo senso immortali i tanti personaggi passati nei testi di tutti quegli anni, ma soprattutto creare un modello di stile, utile per i futuri scrittori di epistole pubbliche<sup>58</sup>.

Sono due gli aggettivi in *-arius* neologismi in Cassiodoro: *libellarius*, da *libellus*, è uno di questi e ricorre nell'unico luogo di epistola V, 7<sup>59</sup>.

*Libellus* è ancora ai tempi di Cassiodoro principalmente preghiera, ricorso impetrato presso l'imperatore o un alto ufficiale, per ottenere una risposta, un atto efficace in qualche modo sul piano del diritto e relativo alla materia intorno alla quale s'è fatta la *postulatio*<sup>60</sup>; è termine che anche Cassiodoro come traduttore conosce, o tramite lui la sua scuola<sup>61</sup>. Un significato nuovo, del resto, nelle *Variae* non è registrato<sup>62</sup>.

*Titulus* invece figura tra i sostantivi sui quali Cassiodoro esercita variazione semantica e forse innovazione: significati diversi identificati sono "tax, tribute", "item, entry in an account book", e "official power or authority"<sup>63</sup>. Nell'epistola V, 7 *titulus*, oltre che nel passo *Thomati libellario titulo commisise*, è presente in *nostro nomine fixis titulis fecimus vindicari*, cui si può associare come variante, ché è identico nella sostanza, il passo *fixis titulis publico debeas applicare* della epistola precedente e correlata, la V, 6<sup>64</sup>: e per questi ultimi due, come si ricorderà, s'è scelta una traduzione poggiata su un senso concreto per *titulus*<sup>65</sup>. Ora, i due gruppi nella V, 7 mostrano la medesima struttura: destinatario "*Thomati — nostro nomine / publico*"; azione "*commisise — facere vindicari / applicare*"; infine, modo "*libellario titulo — fixis titulis*". Sullo stesso oggetto, i *praedia*, si consuma d'altronde una variazione di stato. Ad esaltare la differenza fra i due stati nelle due locuzioni, sembra proprio fungere l'elemento comune, *titulus*: da una parte la proprietà del *dominus* ripristinata con la espressione più pubblica, l'affissione dell'iscrizione, *titulus*, in ognuno dei fondi in questione (quindi *fixis titulis*); dall'altra quel che c'era prima, una situazione a descrizione della quale, variando stilisticamente sul medesimo tema, *titulus*, non si poteva dire che era *fixus*: semmai, essendo originato da un'offerta presentata con *libello*, *libellarius*.

Viene rilevata come caratteristica elaborazione di Cassiodoro, specie nei riferimenti a *les actes diplomatiques*, l'uso di indicare un termine, per esempio, *epistula*, tramite la composizione dell'aggettivo derivato, *epistularis* e il sostantivo *sermo*: cosicché *epistularis sermo* è perfetto sinonimo di *epistula*<sup>66</sup>. Su analogia nasce *litterarius sermo* assolutamente identico a *litterae* (sempre in senso di scritto 'diplomatico'), attestato una volta in una lettera indirizzata a Giustiniano: l'epistola X, 2<sup>67</sup>.

---

<sup>58</sup> V. Magni Aurelii Cassiodori *variarum libri XII* cit., p. X e *Praefatio*.

<sup>59</sup> O. J. ZIMMERMANN, *The late latin Vocabulary of the Variae of Cassiodorus. With a special Advertence to the technical Terminology of Administration*, Hildesheim, Olms, 1967, p. 11: il secondo è *propriarius* da *proprietas*.

<sup>60</sup> FRIDH, *Terminologie* cit., p. 112.

<sup>61</sup> *Cassiodori-Epiphani historia ecclesiastica tripartita*, rec. W. Jacob, cur. R. Hanslik, Vindobonae, Hoelder-Pichler-Tempsky, 1952 (*Corpus scriptorum eccl. lat.*, 71), VII, 4, a pp. 388-390: si narra l'episodio (a. 364) di un gruppo di vescovi che postulano con un *libellus* all'imperatore affinché vengano cacciati dalle chiese coloro che affermavano il Figlio esser dissimile dal Padre, ma "horum libellum imperator accipiens eos sine responso dimisit". In questo capitolo Cassiodoro-Epifanio impiegano *libellum* per tradurre το βιβλιον dell'episodio analogo narrato da Socrate Scolastico nella *Historia ecclesiastica*, III, 25 (MIGNE, *Patrologia Graeca*, 67).

<sup>62</sup> Cfr. la sezione *Semantics* in ZIMMERMANN, *The late latin Vocabulary* cit.

<sup>63</sup> Il secondo significato non sarebbe registrato in nessun lessico: v. *ibid.*, p. 108, coi relativi riferimenti ai luoghi delle epistole, fra i quali non ne compare alcuno per l'ep. V, 7.

<sup>64</sup> Che tuttavia, come abbiamo visto, pur trattando dello stesso argomento non dice nulla a proposito del modo in cui Tommaso tiene i fondi.

<sup>65</sup> Cfr. *supra* n. 48.

<sup>66</sup> FRIDH, *Terminologie* cit., p. 68.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 70-71.

*Epistularis sermo* per *epistula*, dunque, e *litterarius sermo* per *littera*. Ma allora anche *libellario titulo* per *libello*, con la presenza di *titulo* per attrazione, nel nostro testo, del *fixis titulis* a rilevare un contrasto.

Se si postula nell'epistola di Cassiodoro V, 7 la prima attestazione dello *ius libellarium* come contratto di livello, non c'è dubbio che si attua sul suo testo e *silentio* l'operazione più facile, e gli si impone il tipo di traduzione che diplomatisti e medievisti possono forse con meno danno fare (e con più o meno coscienza dell'approssimazione e dell'uso di una terminologia densa del linguaggio tecnico contemporaneo), regestando le carte notarili medievali: "X dà a Y una terra a titolo di vendita", "... a titolo di donazione", "...a titolo di livello". La traduzione sottintesa di "... Thomati libellario titulo commisisse ..." in "... che ha assegnato a Tommaso a titolo di livello ..." è proiezione di una categoria conosciuta, o che si ritiene tale, su una realtà che però non la riconosce; è una operazione scientificamente incauta, quasi una "falsazione"<sup>68</sup>.

Per non sottrarre il ragionamento al dovere di realizzarsi — visti i *libelli*, le evoluzioni delle assegnazioni di fondi patrimoniali del principe, la vicenda di Tommaso sul principio del VI secolo — la traduzione del passo in questione potrebbe venire completata, con buona probabilità di non oltrepassare i limiti leciti imposti dal testo e dalle fonti con cui è tradotto fino a noi, in questo modo: "Su tua informazione s'è appreso che per l'indizione X il conte del nostro patrimonio ha affidato i fondi esistenti in Apulia, i fondi X e Y, a Tommaso per *libello*", dove "per *libello*" sta a significare: "il conte li ha aggiudicati perpetuamente (in enfiteusi <*iure perpetuo*>) a Tommaso, che aveva presentato l'offerta per iscritto, come di norma, e alla quale il conte ha dato risposta favorevole".

In forma di *libelli* non sono solo le preghiere d'argomento profano e di provenienza laica. Sono conservati abbastanza numerosi i testi di *libelli* rivolti all'imperatore in materia di fede e di confessione: e ve n'è motivo, dal IV secolo in poi. Sono testi di preghiera ampi — perché ampia soprattutto è la parte iniziale di narrazione degli antefatti e di presentazione della propria posizione — con i quali si sollecita un intervento (*deprecor, deprecamur, postulantes* sono le forme verbali più frequenti) spesso dai risvolti estremamente pratici, come nell'ambito laico: si chiede l'espulsione di quel prete o di quel vescovo, la punizione patrimoniale di questa o quella chiesa<sup>69</sup>.

Il modello imperiale è assunto anche all'interno dello stesso mondo ecclesiale per i ricorsi degli ordini più bassi verso il suo vertice; è riconoscibile presso diverse sedi vescovili, quella di Roma in particolare, e in diversi contesti. Le lunghe memorie presentate per richiedere e ottenere attenzione, giustizia, grazie, privilegi dei più vari prendono ancora i nomi delle forme d'accesso all'*augustus* e ai suoi magistrati: *supplicationes, preces, libelli*. I *libelli* venivano letti al papa da un *notarius ecclesiae*, e specie se di materia teologica, la discussione fatta in presenza del vescovo romano si strutturava nella sostanza come una *subscriptio*, una risposta collettiva e complessa, ma con conclusione, da apporre a quello. L'autore del *libellus* in fine al suo scritto aveva ovviamente provveduto a manifestarsi in *forma*, perché identità e responsabilità della propria richiesta venisse riconosciuta. Una forma, che non doveva esser molto diversa da quella che abbiamo conservata nei tre *libelli* dell'*exiguus* Stefano, vescovo di Larissa, presentati al suo *domino*, il vescovo di Roma

---

<sup>68</sup> Per impiegare un concetto di GROSSI, *Un diritto senza stato* cit., p. 268. A nostra conoscenza ha preceduto Andreolli solo Dahn che, compreso dallo scopo di definire la persona giuridica del *fiscus* — "der Fiscus ist als juristische Person selbst ein Römer, lebt also nach römischen Rechte, und bedient sich römischer Institutionen" — rimanda all'epistola V, 7 identificandovi, e non ce ne sarebbe necessità, fisco e autore giuridico dell'azione — "die domus nostra hat Grundstücke im contractus libellarius einem Römer ausgethan: die Schuldsomme von 10000 solidi wird eingetribene für den fiscus": F. DAHN, *Die Könige der Germanen*, Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1866-1911, v. III, p. 136, n. 1. Il rinvio a questo luogo di Dahn è l'unico commento alla voce *libellario titulo* dell'autore dell'indice nell'edizione MGH delle *Variae*, Ludwig Traube.

<sup>69</sup> Esempi possono essere facilmente reperiti in *Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae Avellana quae dicitur collectio*, rec. O. Guenther, 2 voll., Pragae - Vindobonae - Lipsiae, Tempsky-Freytag, 1895-98 (Corpus scriptorum eccl. lat., 35): I, p. 5; I, p. 468-473.

Bonifacio: “Stephanus exiguus episcopus sancte Larissaeae ecclesiae huic libello a me facto manu propria subscripsi et domino meo sanctissimo ... destinavi”<sup>70</sup>.

*Libelli* sono naturalmente presenti nei testi del *registrum* di papa Gregorio il Grande, che porta sul finire del secolo VI. Le occorrenze sono 16: 10 volte provengono dall’ambito delle richieste ‘alte’ (memoriali e scritture presentati al papa — *libelli porrecti, prolati* — per la soluzione di controversie e questioni di fede); 6 volte, invece, la lingua delle *epistole* scende con la mediazione del nostro termine nel mondo pratico della gestione amministrativa delle proprietà ecclesiastiche<sup>71</sup>. L’analisi che non tenesse in conto lo spettro intero delle occorrenze di *libellus* e ne estraesse solo alcune, opererebbe su frammenti incomprensibili.

Quattro lettere — I, 42; II, 3; IX, 78; IX, 194<sup>72</sup> — sono state invece estratte e assunte come attestazioni esplicite di ‘contratti di livello’<sup>73</sup>, per le quali elementi contestuali avrebbero confermato il connotato semantico della ‘prima fase’: contratti agrari esclusivamente applicati ai rapporti con concessionari non coltivatori<sup>74</sup>.

Tra la prima metà del secolo VI e la seconda, tra le *epistole* di Cassiodoro per una cancelleria reale e queste del *dictator* di Gregorio, o di Gregorio stesso<sup>75</sup>, per la nascente cancelleria dei papi di Roma, non ci sono rivoluzioni giuridico-documentarie che possano far considerare il *Registrum* capace di trasmettere attestazioni di contratti di livello. Se lo si considera, è per l’assunzione illegittima del solito postulato<sup>76</sup>.

La presunta esclusiva significazione del termine gregoriano *libellus* e la semantica del contratto che gli corrisponderebbe, cadono del resto da sole sul passo del testo di una ‘quinta’ lettera, la VIII, 32, ignorata:

... Indicaverunt etiam praedicti monasterii monachi castrum quod Scillacium dicitur in solo iuris monasterii eorum esse fundatum atque ob hoc habitantes illic *factis libellis* solaticum singulis annis expondisse persolvere, sed postea contempsisse et ab eadem se praestatione supervacue suspendisse ...<sup>77</sup>.

---

<sup>70</sup> *Stephani ad Bonifacium libelli tres*, in *Patrologiae cursus completus ... Series Latina*, accurante J.-P. Migne, Tomus LXV, Parisii, Garnier, 1893, coll. 34-42: sono impiegati come sinonimi, nei tre testi, i termini *libellus*, *supplicatio*, *epistola*.

<sup>71</sup> V. le concordanze in *S. Gregorius Magnus. Registrum epistolarum*, cur. CETEDOC, Turnhout, Brepols, 1982 (Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina. Fasc. 9, SL 140-140A. Series A. Formae), s. v. *libell-*. Sono coinvolte 12 lettere: I, 42; II, 1; III, 7; V, 36; VI, 15; VI, 16; VI, 65; VIII, 32; IX, 79; IX, 148; IX, 195; XII, 10 (numerate secondo l’edizione Norberg in *Gregorii magni registrum epistularum libri I-XII*, ed. D. Norberg, Turnholti, Brepols, 1982 (Corpus Christianorum. Series latina, 140-140A).

<sup>72</sup> Per comodità di riferimento concorde con gli studi citati, vengono indicate secondo l’edizione MGH, *Gregorii I papae registrum epistolarum*, I-II, ed. P. Ewald, L. M. Hartmann, Berolini, Weidmann, 1887-99 (MGH, *Epistolarum tomi I-II*); dalla medesima verranno citati in seguito anche i testi. Nell’edizione Norberg (v. n. precedente), la II, 3 è edita come II, 1; la IX, 78 come IX, 79; la IX, 194 come IX, 195.

<sup>73</sup> Cfr. ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 164, anche se il suggerimento, non esplicito qui, viene però da PIVANO, *Precarie* cit. p. 57, che già includeva “un gruppo di lettere di San Gregorio Magno” fra le testimonianze della ‘preistoria’ del livello.

<sup>74</sup> Cfr. ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., pp. 163-164. La dimostrazione consiste nella individuazione di termini *libellus*, *libellarius* etc. associati a situazioni di gestione fondiaria, e di dedurre la posizione di non coltivatore dalle considerazioni sulla posizione sociale delle persone coinvolte. Una volta la deduzione del destinatario non coltivatore parte dalla considerazione del censo assai contenuto, “che verosimilmente corrisponde a un censo ricognitivo”. Questo censo diventa ‘ricognitivo’, però, in seconda battuta. Si tratta dell’epistola II, 3, in cui il papa cerca soluzioni per il caso di un monastero di cui apprende *victus habere necessitatem*; fra le soluzioni che il papa indica al suo interlocutore, quella di dare a una somma minore una piccola terra che i monaci già avevano dalla chiesa di Roma a una pensione più alta: “Sed et terrulam ecclesiae nostrae vicinam sibi, quam solidum unum et tremisses duos pensitare asserunt, require; si ita est, libellario nomine ad summam tremissis unius habere concede”. (MGH, *Gregorii I* cit., I, p. 103)

<sup>75</sup> Per un riepilogo rapido sui problemi di formazione, scopo e tradizione del *registrum* v. l’introduzione all’edizione Norberg in *Gregorii magni registrum* cit., p. V sgg.

<sup>76</sup> “Per il secolo VI disponiamo anche delle menzioni di un gruppo di quattro interessanti lettere dell’epistolario di Gregorio Magno, comprese tra il 591 e il 599. Per tre di esse non vi è bisogno di spender molte parole, in quanto elementi contestuali dimostrano che i *livelli* ivi citati riguardano affittuari sicuramente non coltivatori”: ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., pp. 163-164 (corsivo mio).

<sup>77</sup> MGH, *Gregorii I* cit., II, p. 33.

Benché sia presente la stessa locuzione che ricorre in una delle quattro citate, e dove è considerata segnale del contratto di livello — *factis libellis* —, il paradigma di un contratto agrario a un coltivatore / non coltivatore non si può evidentemente applicare in questo luogo. Da esso si apprende che gli abitanti di un *castrum* fondato su un *solo* spettante a un certo monastero (*monasterium Castellensis*) avevano promesso, *factis libellis*, il pagamento di un solatico, di una certa quota d'affitto per abitare dentro al *castrum*.

Ma vediamo che anche in una delle lettere addotte, la I, 42, le varie espressioni contenenti la radice del termine *libellus* non stanno tutte a significare un sistema monolitico di concessioni a non coltivatori. Nel capoverso “Cognovimus etiam quod quibusdam conductoribus morientibus parentes sui non permittuntur succedere...” il termine *conductor* indica senza incertezze un enfiteuta, per il riferimento al mancato passaggio del diritto agli eredi che il papa vuole invece rispettato<sup>78</sup>. Nel capoverso poco più sotto a quello, “Iubemus etiam ...”, *conductores* potrebbe invece essere impiegato per indicare i piccoli fittavoli coltivatori (in *locatio-conductio*): non si sarebbe altrimenti deprecato l'uso di mutare frequentemente i ‘conduttori’, che nuoce alla continuità di cui hanno bisogno le colture. Quell'uso — presume acutamente il papa — è attecchito fra i *rectores* per riscuotere più frequentemente il *libellaticum*. La *summa pensionis* di un concessionario coltivatore era dunque anch'essa fissata in scritture, in *libelli*; da quelli traeva il nome, *libellaticum*, la somma calcolata in proporzione a quella delle pensioni in essi indicate, somma da dare evidentemente per consuetudine al *rector* come percentuale sull'intero affare di *locatio* concluso<sup>79</sup>.

Il *registrum* gregoriano fu la fonte principale delle ricerche di Lellia Ruggini sugli aspetti economici del tardo VI secolo. Le varie attestazioni di *libelli* sono state associate allora, e in maniera del tutto pacifica, a concessioni in enfiteusi. Fra l'altro in quello studio, benché si ritenesse che *libellus* fosse presto passato a indicare l'enfiteusi stessa, si riconobbe per il termine una originaria accezione di richiesta scritta presentata per ottenere la concessione, e s'ammise che di tali *libelli* si facesse uso per avviare contratti d'affitto nella forma della *locatio-conductio* e anche del colonato<sup>80</sup>. Per la verità, di fronte alle locuzioni impiegate nelle epistole non sarebbe necessario presupporre l'avvenuta metonimia; anzi, una lettura che conservasse il nudo senso di *libellus* preserverebbe dal ricorrere al giudizio di eccezione in casi in cui del contratto di enfiteusi non si tratta.

Provando a leggere *libellus* nel senso comune e esteso di scrittura in quei luoghi delle epistole in cui è associato a situazioni di concessione dietro pagamento di un affitto, censo, *pensio* o altro — concessioni generiche non necessariamente di fondi rustici<sup>81</sup>, e per le quali si può presumere la consuetudine, come nelle grandi enfiteusi o locazioni pubbliche, di far presentare all'aspirante concessionario un'offerta scritta —, luoghi in cui il termine compare al plurale<sup>82</sup> — e in particolare

---

<sup>78</sup> MGH, *Gregorii I* cit., I, p. 65: “Cognovimus etiam quod quibusdam conductoribus morientibus parentes sui non permittuntur succedere, sed res eorum ad usum ecclesiae pertrahuntur. De qua re definimus, ut parentes morientium qui in possessione ecclesiae degunt heredes eis accedere debeant, nec aliquid de substantia morientium subtrahatur. Si vero filios parvulos aliquis reliquerit; quousque ad etatem talem veniant, ut substantiam suam regere valeant, personae eligantur cautae, quibus parentum eorum res tradi debeant ad custodiendum”.

<sup>79</sup> MGH, *Gregorii I* cit., I, p. 65: “Iubemus etiam, ut hoc experientia tua summopere custodiat, ut per commodum conductores in massis ecclesiae numquam fiant, ne dum commodum queritur conductores frequenter mutantur. Ex qua mutatione quid aliud agitur, nisi ut ecclesiastica praedia numquam colantur? Sed ipsa etiam libellatica prout summa pensionis fuerit moderentur ...”. In un luogo precedente della stessa lettera il papa ingiunge la scrittura di *securitatis libellos* a tutela dei coltivatori: “... volumus ut securitatis libellos ita de pensionibus facias, quatenus inprimas, dicens, tantam pensionem unumquemque debere persolvere inibi abiectis siliquis, oneribus, vel granaticis”.

<sup>80</sup> RUGGINI, *Economia e società* cit., p. 301, n. 274. Ma per la diffusione della scrittura — *adscripta, libelli* —, specie nell'ambito delle grandi proprietà ecclesiastiche per i rapporti coi coloni, ancor più esplicito è VERA, *Padroni* cit., p. 206 sgg.

<sup>81</sup> Cfr. il caso dell'epistola VIII, 32: v. *supra* n. 77.

<sup>82</sup> Epistola IX, 78: “Voluerat enim possessionem iuris ecclesiastici sub libellorum speciem tenere” (MGH, *Gregorii I* cit., II, p. 95). Recano *factis libellis* l'epistola VIII, 32 (*ibid.*, p. 34) già vista (v. *supra*, n. 77) e l'epistola IX, 194 (v. *infra*, n. 84). Nell'epistola II, 3 (per il testo che interessa, v. *supra*, n. 74) per *libellario nomine ad summam tremissi*

nella locuzione *factis libellis* —, appare lecito ipotizzare il radicarsi di una pratica — attestata almeno nella gestione delle *res* della chiesa di Roma — che fa scrivere quelle richieste-offerte in doppio esemplare: uno dei due, se la richiesta fosse stata accolta, sarebbe stato restituito al richiedente con una sottoscrizione, o comunque un segno valido di assenso da parte del *dominus*<sup>83</sup>. In questo modo si concilia il valore temporale — l'unico che sembra possibile — dell'ablativo assoluto di *factis libellis*<sup>84</sup>.

Sotto il riflesso della lettura di *libellus* e derivati operata sul *registrum* delle lettere di Gregorio, si pone ora il testo della lettera di un suo predecessore, papa Felice IV (a. 526-530): per essa si ritorna alla prima metà del secolo, in un periodo più o meno contemporaneo alle lettere di Cassiodoro che si sono viste. La lettera<sup>85</sup>, tradata nel *Liber pontificalis* di Agnello Ravennate, è indirizzata al vescovo di Ravenna Ecclesio e stabilisce i termini di un compromesso fra il vescovo Ecclesio, da una parte, e il clero della città di Ravenna, dall'altra, in lite fra loro, disciplinando diversi campi in cui erano sorte le controversie. Fra questi, quello del possesso di terre:

... Siquis vero de clero praedia urbana vel rustica ad ecclesiam pertinentia detinet, eisdem libellis sub iusta pensionis aestimatione factis statuimus collocandam [i.e. collocanda], hoc ratione, ut exinde quod in commodis suis solent accipere, ipsi retineant, quod superest ecclesiasticis inferant compendiis profuturum. Circa praedia urbana vel rustica ceteraque mobilia pro anima sua mercede a fidelibus nominatim diversi<s> basilicis derelicta vetus consuetudo servetur ...<sup>86</sup>.

Anche qui abbiamo un *libellis ... factis*, un'azione che precede una reazione, quella espressa da *collocanda*, che in base alle considerazioni che abbiamo fatto precedere si traduce qui nel seguente modo: “Se qualcuno del clero detiene fondi urbani o rustici pertinenti alla chiesa, stabiliamo che a costoro, una volta che abbiano impetrate le richieste per iscritto sotto una giusta stima della pensione<sup>87</sup>, quei fondi siano dati ma a condizione che trattengano ciò che a favor loro sono soliti tenere e ciò che avanza versino a vantaggio delle entrate della chiesa”.

---

*unius concede* si traduce *libellario* nello stesso senso di derivazione concreta da *libellus* visto per la lettera di Cassiodoro, senso concreto che del resto si mostra nella stessa epistola IX, 78: *sub speciem libellorum*.

<sup>83</sup> L'assenso non sempre veniva dato. È interessante una notazione di Gregorio in epistola I, 70: “Multi vero hic veniunt, qui terras aliquas vel insulas in iure ecclesiae nostrae in emphiteusin sibi postulant dari. Et aliquibus quidem negamus, aliquibus vero iam concessimus” (MGH, *Gregorii I* cit. I, p. 91). A differenza delle lettere in cui in merito a situazioni concrete si devono impartire ordini a coloro che gestiscono nella pratica le concessioni — e si parla allora di scritture, di *libelli* — qui il discorso del papa col suo interlocutore è portato su un piano più alto, generale e di considerazioni sostanziali, perciò si fa il *nomen* del contratto. LEVY, *West Roman Vulgarlaw* cit., p. 48 e n. 155, considera i pochi luoghi del *registrum* in cui l'enfiteusi sia ricordata col suo ‘nome’ (in I, 70; III, 3; IX, 125) come le ultime auliche e colte espressioni, in Occidente, di una influenza della codificazione di Giustiniano e della sua lingua tecnica destinata, come s'è già accennato per l'enfiteusi, a perdersi in realtà senza nome di concessioni perpetue.

<sup>84</sup> Per esempio nell'epistola IX, 194: “ad tres siliquas aureas factis libellis ei vineola ipsam locare debeas” traduco in “che tu debba dare in locazione quella stessa piccola vigna dopo aver fatto fare le richieste scritte d'averla alla pensione di 3 siliquae d'oro”. Cfr. *infra*, n. 87.

<sup>85</sup> Un'altra fonte di ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., p. 162: è utilizzata principalmente per rafforzare la tesi della destinazione esclusiva del contratto di livello ai concessionari non coltivatori (solo per il motivo che qui si tratterebbe di uomini *de clero*); in secondo luogo come ponte per legare le occorrenze di *libelli* in queste situazioni fondiarie del secolo VI all'occorrenza degli stessi nella locuzione “per libellos” nel testo di C. Th. 5, 13, 4 del secolo IV: v. *supra*, n. 27.

<sup>86</sup> Si cita dall'edizione del *Liber* a cura di O. Holder-Egger in MGH, *Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI-IX*, Hannoverae, Hahn, 1878, pp. 318-322 (p. 320).

<sup>87</sup> La costruzione chiusa di *libellis* e *factis* decide qui con sicurezza la traduzione, che fa collocare l'indicazione della somma per la pensione già nel testo della richiesta. Analogamente s'è tradotta l'epistola IX, 194 di Gregorio (v. *supra*, n. 84); mentre nell'epistola II, 3 (v. *supra* n. 74) si vorrebbe intendere *ad summam* ... associato piuttosto a *nomine* (*libellario*) che non a *concede*. Oltre ai ragionamenti sulla funzione dei *libelli* come richieste-offerte, ha esercitato una certa forza d'attrazione anche la prassi documentaria osservabile a Ravenna nel secolo seguente, di *petitiones/libelli* enfiteutici che contengono non solo l'indicazione precisa del bene ma anche la *pensio*: v. *infra*, n. 93.



Immediatamente dopo segue una disposizione per i *notarii*<sup>88</sup> intenta ad assicurare l'osservanza delle procedure per gli *ecclesiastica documenta*:

Notarii vero iuxta ordinem matriculae, primicerii, secundicerii, tertius, quartus, quintus, sextus et septimus, suo periculo in cunspectu presbiterum et diaconorum documenta ecclesiastica sub fidelium brevium descriptione suscipiant, ut, quotiens exigerit causa fideliter proferantur, cuntradant et recipiant. Omnia tamen cum iussione et cum ordinatione episcopi sui eosdem iubemus efficere. Ideo enim universa describenda sunt ecclesiastica documenta, ne ullo modo aut suscepta pereant aut tempore, quo sunt necessaria utilitatibus ecclesiasticis, exhiberi non possint. Qui tamen notarii in officio suo observantes strenue, cunsequantur sine inminutione commoda sibi vel prioribus suis antiquitus deputata. Ipsi etiam, sicut exigit ratio et antiquitas ordinavit, libellos et securitate<s> totius patrimonii ecclesiastici, quorum interest, subscriptas episcopi manu cuntradant.

Le *securitates*, le quietanze<sup>89</sup>, richiamano i *libellos securitatis* di Gregorio in cui sono scritti, per evitare soprusi e questioni, i *capita pensionis* dei rustici<sup>90</sup>. Mentre i *libelli* sono le richieste di ottenere qualcosa dal vescovo se non altro per l'esplicito riferimento alla sua risposta, la *subscriptio*. Il papa con ciò vuol dire semplicemente che le controversie e le questioni patrimoniali nascono se si trascura la procedura della documentazione, che avrà pur avuto una *ratio* se in quel modo s'era radicata nel tempo (*ratio* e *antiquitas*): le quietanze — dice il papa — vanno redatte e consegnate se non si vogliono discussioni, così come per le richieste di concessione fatte dagli aspiranti presentando le proprie offerte coi *libelli*, cui non può essere accordato assenso se non per la solita procedura: *subscriptio* del vescovo e riconsegna del libello sottoscritto.

In che cosa poteva consistere la *subscriptio* del vescovo a Ravenna al principio del secolo VI, non possiamo saperlo. Siamo informati sulla pratica di redazione dei *notarii* della chiesa ravennate solo per il secolo seguente, col Pap. Tjäder 44 (642/43-665/66), attestante un'enfiteusi concessa dalla chiesa ravennate, e cogli studi comparativi del suo editore sulla documentazione di questo tipo di contratti<sup>91</sup>. Il papiro riflette per allora la prassi della redazione di due scritture: una prima definita *petitio*, per richiedere la concessione enfiteutica; e una seconda denominata *praeceptio*, che ripete il testo della prima ma che vale come risposta d'assenso a quella perché munita della *subscriptio* del vescovo, il *legimus*.

Ma i *libelli facti* spuntano indirettamente, ancora da Ravenna, dal papiro Tjäder 22 dell'anno 639<sup>92</sup> legati inequivocabilmente alla richiesta di enfiteusi: alla fine di una *chartula donationis trium unciarum principalium in integro fundi Terriaticus* alla chiesa ravennate, una nota testimonia che venne fatta la richiesta, da parte dello stesso donatore, di ottenere in enfiteusi dalla chiesa donataria lo stesso bene donato: "Et facti sunt ex hiis tres uncias libelli enfiteutic[arii] pro dicto Paulacio in solido uno pensante pro anno uno...]. Nei *libelli*, nella richiesta cioè, si trovano dunque già scritti entità del bene e pensione da pagare<sup>93</sup>.

---

<sup>88</sup> Ovvero — può essere utile ricordarlo — per personale ancora ecclesiastico: gli *ecclesiastica documenta*, sono scritture di amministrazione interna e sono curate dagli scrittori della chiesa; nel sistema di documentazione giustiniano sono *instrumenta privata*, mentre quelli dei *tabelliones* cittadini sono *publice confecta*: solo per una sintesi, tacendo le complesse vicende della critica storica e diplomatica intorno al senso di C. I. 4, 21, 17, si può rimandare a M. AMELOTTI, *Il documento nel diritto giustiniano. Prassi e legislazione*, in *Il mondo del diritto nell'epoca di Giustiniano. Caratteri e problematiche*, a c. di G. G. Archi, Ravenna, Ed. del Girasole, 1985, pp. 125-137.

<sup>89</sup> Cfr. *securitates* in Novella 128, 3, e il complesso sistema di ricevute e quietanze fra coloni e *domini* previsto in C. I. 4, 21, 19. Come esemplare del tipo di documentazione, v. anche Pap. Tjäder 8, *chartula plenariae securitatis* del 567, in J. O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700. I. Papyri 1-28*, Lund, Gleerup (Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Series in 4°, XIX:1), 1955.

<sup>90</sup> Cfr. *supra*, n. 79.

<sup>91</sup> J. O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700. II, Papyri 29-59*, Stockholm, Åströms, 1982 (Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Series in 4°, XIX:2), a p. 152 sgg.

<sup>92</sup> ID., *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens*, I cit., p. 366.

<sup>93</sup> Cfr. *supra*, n. 87.

Ancora *libelli facti* sono quelli, infine, con i quali due laici, Parsino e Mastallo, nel 681 inoltrano una richiesta<sup>94</sup> alla chiesa di Aquileia, per aver in locazione per due anni delle terre, offrendo la *pensio* di un soldo d'oro. Qui la prassi redazionale emerge certa alla fine della richiesta: “Unde si placet haec oblatio libellorum nostrorum unum a duobus libelli pari tenore prescriptis manu vestra subscriptis suscipere dignemini”; e nella sottoscrizione: “Flavius Parsinus in Dei nomine praefecturis hos libellos a nobis factos sicut superius legitur manu propria subscripsi”<sup>95</sup>.

### *Per l'origine del contratto di livello*

Sull'origine del contratto di livello, dunque, non può dire nulla C. Th. 5, 13, 4 dall'alto delle sue procedure antiche e diffuse di *libelli* presentati al principe o agli ufficiali, e dall'alto del suo caso di *iura perpetua*. Non vogliono dire alcunché le Novelle 7 e 120, ché sono intente a regolare un altro contratto, dalla natura definita e particolare, l'enfiteusi, nelle applicazioni che in particolare ne fa la chiesa della capitale, la chiesa di Costantinopoli. Non una norma antica di quelle ricordate riverbera l'origine di questo contratto da lontano.

I testi di Cassiodoro, di Gregorio I e di Felice IV non possono dimostrare qualcosa di più dell'attecchimento — presso la cancelleria di un re gotico (nelle rielaborazioni dei suoi prodotti con intenti retorico-didascalici), presso quella del più grande proprietario della penisola e al tempo stesso autorità spirituale fortemente organizzata — del lessico aulico degli *scrinia* imperiali e dei magistrati centrali o periferici, lessico nondimeno diffuso e ‘volgare’ che chiama *libelli* richieste sui più vari argomenti e offerte formali.

Le testimonianze delle fonti del secolo VI — lettere di Gregorio I e di Felice IV — attestano che nella pratica ordinaria della gestione delle terre di proprietà ecclesiastica, nei rapporti per la loro conduzione e lavorazione, la presenza di *libelli* riveste, al fondo, lo stesso tradizionale ruolo: quando non è mera registrazione e memoria, è un modo, scritto, per accedere alla volontà del *dominus*. Ma la sostanza di quei rapporti non è fatta che di enfiteusi e di *locatio-conductio* per i grandi affittuari; di rapporti diversi nati da consuetudini locali<sup>96</sup> o ancora di *locationes* — e con larga attestazione di impiego della scrittura — per i piccoli *coloni conductores* coltivatori.

Testimonianze più dirette di *libelli* sono le minime tessere di prassi documentaria del secolo VII. L'ambito è ancora quello di chiese importanti, quasi concorrenti con la sede romana, Ravenna e Aquileia, e delle loro concessioni enfiteutiche. Il senso continua ad essere conforme a quello che era già stato — di richiesta-offerta scritta — anche se a questa altezza l'impiego del termine potrebbe aver già preso spessore di formulario in circolazione tra i *notarii ecclesie*.

Verso il declinare del VII secolo, lo iato, e poco più in là, le fonti del medioevo dei ‘territori’: il longobardo e germanico da una parte, il romano-bizantino dall'altra. Ma se il secolo longobardo delle carte consegna attestazioni contate della *parola* ‘libello’ non complementari fra loro<sup>97</sup>, esso dà pure i formulari di *cartule* senza *nomen* o *cartule promissionis* e *convenientiae*<sup>98</sup>, pieni di convenzioni sulla lavorazione e la prestazione di censi o servizi, di una parte, per terre e chiese con

<sup>94</sup> Che è detta nel documento ‘offerta’, *oblatio*: cfr. *supra* n. 31.

<sup>95</sup> Citato dal testo ripubblicato in P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Parte III. Le obbligazioni*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 189. Di seguito alla preghiera “Unde si placet ...” qui si trova già la fissazione di una pena per la parte fra le due *contra hos libellos*: ma la chiesa aquileiese non è presente nel testo — ch'è redatto tutto in forma di preghiera dei due laici — in nessuna espressione di particolari obblighi; è impegnata implicitamente e solo con l'impegno ovvio di mantenere l'accordo dato alla richiesta di locazione nei termini presentati.

<sup>96</sup> Fondati “su canoni in natura, sulla colonia parziaria e su permanenze lunghe su fondi rustici”: VERA, *Padroni* cit. p. 197, p. 188 sgg.

<sup>97</sup> Concordi, potremmo definire in prima battuta, le attestazioni di ambiente regio e di cancelleria — *livellario nomine, libellos* — di Liutprando prima (Liut. 92) e poi di Adelchi (*Codice diplomatico longobardo. III, 1*, a cura di C. Brühl, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1973, nrr. 37 e 38); mentre dalle carte dei notai arriva sia l'attestazione di un uso di *livello* come sinonimo di *carta* nella forma di *livello offersionis et confirmationis*, sia la menzione di una *cartula livellaria* (*Codice diplomatico longobardo*, a cura di L. Schiaparelli, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1929-1933, II, nrr. 275 e 295, rispettivamente da Lucca e da Pisa).

<sup>98</sup> D'obbligo il rinvio alle considerazioni sulla *convenientia* di G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirmeriani*, Milano, Giuffrè, 1991, a pp. 42-47.

terre date da un'altra<sup>99</sup>. Un primo isolato *livello* spunta però dalle pergamene originali rimaste del periodo immediatamente a ridosso della fine di Pavia<sup>100</sup>; tuttavia si deve aspettare il secolo IX per vedere quei formulari e quelle *cartule*, mutato di poco il tenore, definirsi — ma mai o non subito senza problemi — *charte livelli*.

Tra il prima e il dopo, il circuito delle chiese, dei loro possessi e dei loro *clirici* scrittori è stato un ponte, su cui tutto potrebbe esser accaduto a ciò che vi è passato. Che, per esempio, solo frammenti vi siano stati trasportati con interpretazioni e consapevolezze — oppure senza, e siano entrati così, per consuetudine e tradizione, nelle cose —: tra quelli certamente, una indicazione di durata, fra le tante diverse che pure si creano e si diffondono, ferma sul limite dei 29 anni; certamente, una parola: *libello/livello*; certamente, una pratica di scritture in doppio esemplare. Ma dell'aderire di quella parola e di quella pratica a certe forme che non documentano più offerte assecondate, ma convenzioni e patti espliciti dall'una e dall'altra parte per una terra da tenere o da lavorare; di quell'aderire — vario a seconda dei luoghi, e mutevole — non si coglie ancora il primo movimento al di qua del passaggio.

Qualcosa di più, per quei secoli VIII-IX, di una serie di ipotesi potrà forse esserci, e potrà forse dare origine alla ricomposizione di un quadro storico plausibile, che è dire, a quest'altezza, ricomposizione plausibile di problemi di tradizione e critica di testi. Sicuramente non potrà esserci qualcosa di diverso da quella: non il mutamento di significato nell'applicazione di uno *ius* che viene da lontano. Il medioevo custodisce l'origine del contratto di livello.

---

<sup>99</sup> Su tutto ciò è in corso uno studio da parte di chi scrive, nell'ambito di un lavoro di ricerca più ampio condotto presso l'Università di Firenze, Dottorato di ricerca in Storia medievale.

<sup>100</sup> Viene da Pistoia, ed è dell'anno 776: *Chartae Latinae Antiquiores. Part XXV, Italy VI (Italia centrale: Firenze e Arezzo)*, publ. by R. Marichal, A. Petrucci, J.O. Tjäder, Dietikon-Zurich, Urs Graf, 1986, nr. 796 (il regesto, traducendone in italiano gran parte del dispositivo, in *Regesta chartarum Pistorensium. Alto medioevo (493-1000)*, Pistoia 1973, nr. 14, p. 15).